

Il Presidente



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 29/01/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

Presidente
, Relatore
, Giudice

in data 29/01/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n.

proposto da

Difeso da
Luciano Coppola -

ed elettivamente domiciliato presso

Difeso da
Luciano Coppola -

Rappresentato da
Rappresentante difeso da
Luciano Coppola -

ed elettivamente domiciliato presso

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA

elettivamente domiciliato presso dp.salerno@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ' .

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 17/02/23 all'Agenzia delle Entrate - DP di Salerno, depositato in data 28/02/23 ed iscritto al n. 940/2023 del RGR, _____ e nella qualità di legale rappresentante della _____, quale Presidente del CdA della Società, come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'avviso di accertamento _____ per l'anno 2016 notificato all'amministratore giudiziario il 21/12/2022, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la dichiarazione IVA ai sensi dell'art.54 commi 2 e 5 del dpr 633/72, recuperando l'imposta indebitamente detratta, pari ad euro 509.498,00, relativa a fatture di acquisto emesse da società _____ ritenute soggettivamente inesistenti.

Parte ricorrente preliminarmente rappresentava che:

- la Società era stata sottoposta a provvedimento di sequestro giudiziario (giusta ordinanza di applicazione di misura cautelare e decreto di sequestro preventivo emesso in data 16/07/2021 dal g.i.p. presso il Tribunale di Bologna - p.p. n.108 12/19 r.g.n.r. mod.21 e n.2582/20 r.g. gip, con la quale era stato disposto il sequestro preventivo delle quote sociali e del compendio aziendale);

- non aveva mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento impugnato, di cui aveva avuto conoscenza in data 06/01/2023, quando l'amministratore giudiziario gli aveva consegnato copia dell'atto a lui notificato;

- nella parte motiva dell'accertamento era scritto che l'accertamento scaturiva dal p.v.c. notificato alla società dalla GdF di Salerno il 27/4/2022, che però non era allegato e che a lui, quale legale rappresentante, non era stato notificato;

- secondo quanto specificato nell'accertamento, la soc. _____ in seguito all'attività ispettiva condotta dal Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Bologna su disposizione della Procura di Bologna, avente ad oggetto le operazioni commerciali attive e passive poste in essere con le società del gruppo _____, era stata ritenuta una società "cartiera" quale strumento utilizzato dallo stesso gruppo con il fine ultimo di non versare le imposte: quindi tutte le operazioni commerciali, sia attive che passive, eseguite con le società del gruppo erano state ritenute soggettivamente inesistenti.

- l'Ufficio aveva ritenuto, analogamente, che pure le fatture emesse e ricevute nell'anno 2016 nei confronti delle società del gruppo _____ soggettivamente inesistenti, e, ferma l'IVA a debito relativa alle fatture emesse, era stata recuperata l'imposta delle fatture ricevute dalle società del gruppo, pari a complessivi euro 509.498,00,

quindi impugnava l'avviso di accertamento per i seguenti motivi:

1) carenza di legittimazione del soggetto firmatario - violazione dell'art. 42 DPR n. 600/1973;

2) Mancata indicazione specifica delle modalità di calcolo della imposta richiesta - difetto di motivazione in violazione dell'art. 42 co.3 DPR 600/1973.

3) Omessa notifica dell'avviso di accertamento emesso per periodo antecedente alla custodia al legale rappresentante - Violazione e falsa applicazione del DPR n. 600/1093, art. 42 comma 1 e DPR 633/1972 art. 56 comma 1 - Violazione dell'art. 60 DPR 600/1973 - Nullità per difetto di motivazione in violazione dell'art. 42 co.3 DPR 600/1973.

In particolare, eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell'amministratore giudiziario, unico soggetto cui l'accertamento era stato notificato, e la conseguente nullità insanabile dell'atto per inesistenza del procedimento notificatorio, essendo l'atto relativo a periodo di imposta (2016) antecedente il sequestro giudiziario, giusta consolidata giurisprudenza di merito e legittimità secondo la quale il sequestro non determina affatto il trasferimento della titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi all'attività d'impresa in capo al custode giudiziario, in quanto le misure cautelari ed ablatorie riguardano il patrimonio della società e non influiscono sull'esistenza di questa, né sulla sua capacità ad essere titolare di rapporti giuridici, anche tributari e non determinano la cessazione dalla carica del legale rappresentante. Dunque l'avviso di accertamento, relativo a periodo di imposta antecedente il sequestro, avrebbe dovuto essere notificato al legale rappresentante della società, che non subiva alcuna diminutio sul piano della capacità giuridica, di agire e anche della rappresentanza processuale; ne doveva discendere la nullità insanabile dell'atto impositivo senza possibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo.

4) Omessa notifica del PVC di constatazione e degli atti di verifica al legale rappresentante - Violazione art. 12 co 7 L.212/2000 - Difetto di motivazione per relationem.

Parte ricorrente evidenziava che il p.v.c., redatto dalla GdF al termine della verifica operata presso i locali ove la società svolgeva la sua attività, era stato notificato all'amministratore giudiziario, così come l'invito a comparire: ne conseguiva, la violazione del comma 7 dell'art.12 dello Statuto del contribuente, perché il legale rappresentante, unico soggetto abilitato, non aveva potuto comunicare nei 60 giorni successivi osservazioni e richieste che l'Ufficio avrebbe dovuto valutare, e quindi l'atto doveva ritenersi emesso ante tempus; comunque era stato violato il diritto al contraddittorio preventivo anche perché il legale rappresentante della società non aveva ricevuto l'invito a comparire e non aveva potuto partecipare al procedimento.

Infine, dalla mancata preventiva notifica del pvc al legale rappresentante discendeva il difetto di motivazione per relationem dell'avviso di accertamento, che rinviava al p.v.c. ed a pregressi atti istruttori sconosciuti allo stesso in quanto a lui mai notificati (nonostante fosse l'unico soggetto legittimato passivo per l'anno in questione).

5) difetto di motivazione dovuto alla mancata prodromica notifica e allegazione del PVC nonché alla non coerenza con la normativa tributaria sostanziale dei "presupposti di fatto" indicati dall'ufficio, privi dei crismi della gravità, precisione e concordanza in violazione dell'art. 39 comma 1 e 42 co 2 DPR 600/1973 e art. 56 co 5 DPR 633/1972 in combinato disposto con l'art. 7 comma 5bis D.Lgs 546/92 oltre che dell'art. 7 comma 1 L.212/2000 e dell'art.3 L.n.241/1990 e artt.24 e 97 Cost.

L'Ufficio non aveva assolto l'onere motivazionale (per l'omessa allegazione all'accertamento del pvc) né quello probatorio: pur sostenendo che la società era da ritenersi una cartiera non aveva fornito alcun elemento di prova che potesse suffragare tale tesi e quindi sostenere la pretesa tributaria, nonostante gravasse sull'A.F. l'onere di provare l'inesistenza soggettiva delle operazioni. L'accertamento era fondato su meri indizi più che su presunzioni qualificate, come invece richiesto dall'art. 39, comma 1, del dpr 600/73, inoltre il comma 5bis dell'art.7 del d.lgs.546/92 imponeva l'annullamento dell'accertamento ove la prova delle violazioni contestate non fosse puntuale e circostanziata. Evidenziava che la società

- aveva un'autorizzazione da parte dell'Albo Gestori Ambientali Regione Campania per la raccolta ed il

trasporto dei rifiuti non pericolosi e pericolosi, in cui erano pure elencati gli automezzi utilizzati per il trasporto; ciò costituiva la prova oggettiva dell'esistenza di un'organizzazione di mezzi e persone per lo svolgimento concreto dell'attività esercitata che solo il soggetto munito di tale autorizzazione poteva espletare.

- aveva adempiuto nel 2016 agli obblighi tributari connessi all'IVA, versando circa 1.368.000 euro; era peraltro assurdo considerare inesistente una società solo per una parte delle fatture emesse. Perché la società non aveva rapporti commerciali unicamente con le società del

Mancavano dunque i presupposti per sostenere l'inesistenza della società e delle operazioni: peraltro, l'AdE non chiariva chi avrebbe svolto i servizi di cui alle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse o ricevute alle/dalle società del gruppo.

6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 c.c., 51 e 54 DPR 633/1972: l'Ufficio avrebbe potuto disconoscere il diritto alla detrazione dell'IVA solo provando la frode, nonché la consapevole partecipazione alla stessa della società, secondo consolidata giurisprudenza unionale e di legittimità, mentre invece non erano stati adottati gli elementi indiziari da cui desumere l'esistenza della frode in capo ai fornitori né la consapevolezza della contribuente.

7) Violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 2 D.Lgs 74/2000 e art. 21 DPR 633/1972 – mancanza della prova della inesistenza soggettiva.

8) infondatezza della pretesa: nel ribadire che l'onere della prova gravava sull'Agenzia quale attore in senso sostanziale, evidenziava che nel caso di specie il quadro indiziario era del tutto insufficiente a fondare la pretesa e per ciò stesso andava riconosciuta l'illegittimità dell'accertamento. Tuttavia, rappresentava nuovamente, al fine di provare l'esistenza soggettiva della società, che: la stessa aveva sempre svolto effettivamente l'attività, peraltro dal 2021 proseguita dall'amministratore giudiziario, in quanto dotata di uomini e mezzi nonché di specifica autorizzazione.

Contestava l'incoerenza del comportamento dell'Ufficio, poiché a fronte dell'inesistenza presunta della e dell'asserita impossibilità per tale "cartiera" di detrarre l'IVA su alcuni acquisti, correlativamente l'Ufficio, per il principio di neutralità che contraddistingue l'IVA, avrebbe dovuto restituire alla società l'imposta afferente le fatture emesse, perché recuperata presso i suoi clienti, che secondo l'Ufficio avevano detratto l'imposta relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; inoltre, se la società era inesistente, andava recuperata l'IVA relativa a tutte le fatture di acquisto e non solo quella di alcune delle fatture ricevute.

Né sussisteva alcuna evasione di imposta, come da D.A. IVA per l'anno 2016 e relativi versamenti, da cui risultava pagato l'intero debito di euro 1.368.403,00; infine, non era stato individuato il soggetto che avrebbe realmente svolto il servizio in luogo della società.

Concludeva chiedendo la condanna alle spese di lite con maggiorazione per lite temeraria, da distrarre in favore del difensore distrattario.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – DP di Salerno che controdeduceva, rappresentando:

- preliminarmente, di aver notificato l'atto impositivo a mezzo pec inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata della società, successivamente impugnato dal "legale rappresentante in carica" con ricorso iscritto al n. 1122/23 del RGR; chiedeva dunque la riunione dei due giudizi.

- di non essere obbligata a notificare l'accertamento anche all'ex rappresentante legale (non più in carica, anche se aveva provveduto sia alla notifica dell'invito al contraddittorio che dell'avviso di accertamento (avvenuta a mezzo di messo comunale solo in data 20/3/23, ossia dopo la proposizione del ricorso de quo, dopo la riscontrata irreperibilità da parte del postino), come documentato.

- circa la carenza di legittimazione del sottoscrittore, l'eccezione era infondata perchè, che a differenza di quanto contestato, l'atto nativo digitale era stato firmato dal Direttore Provinciale;

- circa il difetto di motivazione, l'accertamento riproduceva i passaggi del PVC funzionali all'accertamento, per l'anno d'imposta 2016, effettuato sulla base delle circostanze e dei rapporti evidenziati dai verificatori con riferimento alle annualità oggetto di verifica (2017) rappresentati in atto, pertanto il ricorrente era stato posto nella condizione di esercitare il proprio diritto di difesa.

- circa l'onere probatorio, parte ricorrente si era difesa nella erronea presupposizione che la contestazione da parte dell'Ufficio afferisse alla "inesistenza" del "soggetto" anziché alla "inesistenza soggettiva delle operazioni" in relazione al ruolo di "cartiera" assunto dalla stessa siccome emerso a seguito delle indagini della GdF: la contestazione riguardava l'indebita detrazione dell'IVA per utilizzo da parte della delle fatture emesse dalle società del gruppo Adiletta.

Poichè secondo l'Ufficio non vi era alcun dubbio, sulla scorta degli elementi evidenziati nel pvc (allegato alle controdeduzioni), della inesistenza delle operazioni, come sancito da numerose sentenze della Suprema Corte spettava alla società contribuente (cessionario/committente), che aveva portato in detrazione l'IVA, fornire la prova contraria che l'apparente cedente/prestatore non fosse un mero soggetto (fittiziamente) interposto e che le operazioni erano state "realmente" concluse con esso.

In data 18/01/2024 parte ricorrente depositava memorie illustrative e di replica, in cui:

1) a riprova dell'effettiva esistenza della società, citava l'ord. n.22203/2023 emessa dalla Cassazione in ordine all'agevolazione spettante sulla scorta dei litri di carburante consumati nel terzo trimestre 2017 per l'attività di autotrasporto merci per conto terzi, che aveva confermato l'annullamento del provvedimento dell'Agenzia delle Dogane con cui l'agevolazione era stata rideterminata a fronte di un presunto minor consumo di carburante;

2) insisteva su tutte le eccezioni sollevate, tra cui la mancata prova, anche presuntiva, da parte dell'ufficio della frode e della connivenza della società, nonché la mancata individuazione del soggetto che avrebbe reso le prestazioni in luogo del soggetto interposto: l'impianto era palesemente fondato su presunzioni semplici e non qualificate come richiesto dalla legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte preliminarmente rileva la carenza di legittimazione ad agire in proprio del s , e conseguentemente l'inammissibilità del ricorso da questi proposto in proprio, posto che l'accertamento è stato emesso nei confronti della società di cui lo stesso è legale rappresentante: in tale veste egli è legittimato ad agire, considerato che la nomina dell'amministratore giudiziario non comporta la decadenza dell'amministratore "assembleare", e che, in caso di sequestro preventivo delle quote e dell'intero compendio aziendale, il soggetto passivo delle imposte concernenti i periodi antecedenti all'esecuzione della misura cautelare è sicuramente il contribuente, che riguardo a tali periodi di imposta non perde la capacità giuridica, di agire, né la rappresentanza processuale (Cass. pronunce nn. 8383/2023 – 29487/2021 – 6111/2019).

Quindi, la Corte osserva che il ricorso proposto dal nella sua qualità di legale rappresentante della società è fondato, e pertanto va accolto. Nell'ordine:

1. non può trovare accoglimento il primo motivo, poichè l'atto è stato effettivamente sottoscritto dal Direttore Provinciale, e non, come erroneamente rilevato da parte ricorrente, da un soggetto da questi delegato.

2. parimenti infondata l'eccepita carenza di motivazione relativa all'omessa indicazione delle modalità di calcolo dell'IVA recuperata, poichè nell'accertamento è specificato l'imponibile delle fatture di acquisto delle

società del a ritenute soggettivamente inesistenti con la relativa imposta, né parte ricorrente ha provato documentalmente una diversa aliquota applicata agli imponibili.

3. anche il terzo motivo va respinto poichè, se è vero che l'atto impositivo andava notificato al legale rappresentante mai decaduto, e non all'amministratore giudiziario, in quanto relativo periodo di imposta antecedente il sequestro giudiziario, va evidenziato che la notifica del 21/12/2022 è avvenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata della società, cui il legale rappresentante, ancora in carica, doveva avere accesso. In ogni caso l'impugnativa proposta dal legale rappresentante ha sanato il vizio eccepito sulla scorta del generale principio di diritto sancito dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

4 – 5. non sussiste l'invocato difetto di motivazione per relationem. Al riguardo, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ossia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti e documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato o che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (tra le più recenti pronunce della Corte di Cassazione: nn. 25588/2021, 3183/2021, 28574/2020).

Ebbene, nella fattispecie considerata, anche se l'atto richiamato nell'accertamento (pvc del 27/04/2022) non risulta essere stato notificato al legale rappresentante della società né risulta allegato all'accertamento, può dirsi tuttavia che l'atto impositivo impugnato, in cui sono riportati minimi stralci del predetto pvc, abbia consentito al contribuente di avere contezza della pretesa tributaria (Cass. ord. n. 7278/2022) e quindi di esercitare il suo diritto alla difesa.

Fondata, invece, l'eccezione relativa alla violazione dell'art.12 comma 7 della L.212/2000, perché effettivamente il p.v.c., afferente operazioni di verifica svolte presso i locali della società ed un'annualità antecedente la misura cautelare, non è stato notificato al legale rappresentante della società, che avrebbe potuto presentare, nei 60 gg dalla notifica, osservazioni e richieste che l'Ufficio sarebbe stato tenuto a valutare.

Il contraddittorio preventivo con il contribuente non è stato instaurato, quindi, né alla fine della verifica, né prima dell'emissione dell'avviso di accertamento (la documentazione depositata non prova la regolare notifica dell'invito a comparire al legale rappresentante in mancanza dell'avviso di ricevimento della CAD); la violazione dell'obbligo di preventiva attivazione del contraddittorio in sede procedimentale è ancor più grave ovi si consideri che si verte nel caso di tributi armonizzati (IVA): com'è noto, secondo consolidato orientamento di legittimità, in tal caso non occorre che il contribuente fornisca la cd prova di resistenza (ex multis: "in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. n. 212 del 2000, art.12, comma 7, nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera una valutazione ex ante in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'atto impositivo emesso ante tempus, anche nell'ipotesi di tributi "armonizzati", senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di resistenza" - Cass. sentenza n. 34272 /2022).

6 – 7 – 8. Parimenti va accolta l'eccezione di violazione dell'onere della prova da parte dell'Ufficio: questa Corte non ritiene, infatti, che il quadro probatorio offertc sia atto a dimostrare i fatti posti a fondamento della pretesa. E' appena il caso di rammentare che non va confuso l'assolvimento dell'obbligo motivazionale in sede di emanazione dell'accertamento con l'assolvimento dell'obbligo probatorio in sede di giudizio, perché l'esistenza di una adeguata motivazione dell'atto impositivo non implica necessariamente la prova dei fatti su cui essa si regge; tale prova può essere anche presuntiva, e solo se le presunzioni risultano essere qualificate ai sensi dell'art. 2729 c.c., trasferiscono l'onere probatorio in capo al contribuente.

Occorre dunque valutare se, nel caso di specie, [redacted] abbia adempiuto all'onere che su di essa incombe quale attore sostanziale, anche alla luce dell'invocato comma 5bis dell'art. 7 del d.lgs. 546/92 introdotto dalla L. 130/2022, che invero non ha introdotto un onere diverso o più gravoso rispetto ai vigenti principi in materia, ma ha posto l'accento sulla rigorosa valutazione che deve effettuare il Giudice tributario degli elementi di prova, anche indiziari, che emergono nel giudizio: in particolare, nella valutazione dei fatti noti addotti dall'Ufficio (gli elementi indiziari) spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica degli stessi, che vanno valutati sia analiticamente (dando un adeguato peso ponderale a ciascun elemento), sia sinteticamente nella loro globalità, valutando se la combinazione di tali elementi sia in grado di fornire una valida prova presuntiva (presunzione grave, precisa e concordante).

Esaminando i fatti, va premesso che l'atto impositivo, relativo all'annualità 2016, rinvia al p.v.c. del 27/4/2022 di chiusura delle operazioni di verifica presso i locali della [redacted], che a sua volta richiama le indagini svolte dalla Polizia Giudiziaria su incarico della Procura di Bologna nei confronti della fallita società [redacted], appartenente al gruppo societario riconducibile alla famiglia [redacted].

[redacted] di Salerno, da cui sarebbe emerso un sistema gestionale alimentato dalla dolosa predisposizione di meccanismi di frode al Fisco (non meglio precisati) e dalla volontaria creazione di bad company sulle quali scaricare i debiti delle imprese in bonis.

In particolare, nel pvc è scritto che tali indagini (di cui non sono riportati i risultati) avrebbero condotto a ritenere che la [redacted] avesse la funzione di cartiera del gruppo al fine di concentrare sulla stessa i debiti IVA, e che tale ruolo fosse stato poi acquisito dalla [redacted] su tale società sarebbero state scaricate le imposte imputabili all'attività svolta da altre società del gruppo, con meccanismi riportati nell'ordinanza del Tribunale di Bologna, allegata al pvc ma non depositata in giudizio.

Tutte le attività ispettive eseguite hanno avuto ad oggetto le operazioni commerciali poste in essere dalla [redacted] nel 2017 con le altre società del gruppo, e nel pvc della GdF di Salerno sono indicate tutte le fatture dalla stessa emesse e ricevute nel 2017, riferite a tali operazioni.

L'assunto da cui muove la pretesa erariale, come risulta dalla documentazione in atti, è dunque che la [redacted] una cartiera (pag. 4 dell'accertamento), soggetto interposto che, privo di organizzazione di uomini e mezzi, non poteva svolgere le prestazioni fatturate, giacché l'attività era in realtà svolta da altre (non identificate) società del gruppo; l'Ufficio, però, non contesta alla [redacted] l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, ma anche l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, il che presuppone che anche le società fornitrici siano cartiere.

Inoltre, l'Ufficio, sul presupposto che anche nel 2016 la [redacted] aveva avuto rapporti commerciali con le altre società del gruppo, ha ritenuto che anche le fatture emesse e ricevute nell'ambito di tali rapporti in altro periodo di imposta, ossia quello in esame (2016), fossero riconducibili ad operazioni soggettivamente inesistenti: quindi ha convocato l'amministratore giudiziario della [redacted] (oggetto pacificamente non legittimato, nel caso in questione) ed appurato dalle scritture contabili gli importi degli acquisti effettuati dalle altre società del gruppo; ha poi provveduto, ferma l'imposta a debito relativa alle fatture emesse, al recupero dell'IVA relativa alle fatture di acquisto, emesse da 9 società, considerate tutte relative ad operazioni soggettivamente inesistenti.

Quindi, per consolidata giurisprudenza di legittimità ed unionale (ex multis: Cass. ord. n. 27745/2021 che richiama la sentenza della Corte di Giustizia Europea 22/10/2015, C-277/14), nel caso in esame l'A.F. avrebbe dovuto provare, anche sulla scorta di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, non solo l'oggettiva fittizietà del soggetto interposto/dei soggetti interposti, ossia della [redacted] e delle società sue fornitrici nel 2016, ma anche la consapevolezza da parte dello stesso soggetto di partecipare ad operazioni che si inserivano in una frode IVA (ossia provare che il soggetto era a conoscenza della sostanziale inesistenza del fornitore).

Ebbene, nella fattispecie considerata, questo Collegio ritiene che il quadro probatorio indiziario non sia idoneo a comprovare la tesi dell'Ufficio e quindi a supportare la pretesa tributaria, non potendo considerare qualificate le presunzioni su cui è la stessa è fondata, in quanto prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti: l'Ufficio si limita ad affermazioni generiche, rinviando peraltro ad atti non allegati all'accertamento né depositati in giudizio, quali l'ordinanza del Tribunale di Bologna. In realtà nel p.v.c. del 27/4/22 risultano semplicemente individuate le società del gruppo con specificazione degli organi societari ed evidenza dei rapporti familiari, ed elencate le operazioni attive e passive intrattenute dalla ' con tali società.

Non risulta fornita alcuna valida prova né certa né presuntiva della frode (evasione IVA), né della fittizietà della ' e men che meno delle società cessionarie, sue fornitrici nel 2016, né della consapevolezza della ' partecipare ad operazioni finalizzate all'evasione di imposta (nemmeno provata), laddove:

- dallo stesso p.v.c. emerge che la società ' è dotata di adeguata sede e personale,
- parte ricorrente ha comunque fornito prova contraria, documentando che la società era iscritta all'Albo Gestori Ambientali della Regione Campania per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi e pericolosi, in cui erano elencati gli automezzi utilizzati per il trasporto,

quindi nessun elemento conforta la tesi secondo la quale la ' fosse una cartiera che non poteva effettuare le operazioni di cui alle fatture emesse: a tutt'oggi, dopo il sequestro giudiziario, continua a svolgere l'attività con ingente VdA e numero di dipendenti.

- dallo stesso accertamento si evincono i dati delle operazioni attive e passive complessivamente effettuate dalla ' nel 2016, pari rispettivamente ad euro 28.298.431 ed euro 22.210.128, da cui si deduce che l'importo degli acquisti di cui si contesta la fittizietà (euro 2.315.900) rappresenta solo il 10% circa degli acquisti complessivi, ad ulteriore conferma che non può trattarsi di società cartiera. Né risulta provato che tutte le fatture siano state emesse nei confronti della società del '.

Per tutto quanto esposto questa Corte, dopo aver vagliato i singoli elementi indiziari adottati dall'Ufficio ed averli poi valutati nel loro complesso, alla luce della difesa spiegata dal contribuente e della documentazione da questi depositata, ritiene che il quadro probatorio offerto dall' ' non sia sufficiente a dimostrare i fatti a fondamento della pretesa, cioè che l'Ufficio non abbia dimostrato in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni, e conseguentemente l'atto impositivo va annullato. Assorbito ogni altro motivo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 15.000,00 oltre accessori come per legge e rimborso del c.u.t..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso della ' e, conseguentemente, annulla l'avviso di accertamento ' e l'Agenzia delle Entrate di Salerno al pagamento in favore del difensore distrattario, avv. Luciano Coppola, di euro 15.000,00 oltre accessori come per legge e rimborso del c.u.t..

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Dott.ssa '.

Aw. '.